



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103

Oggetto: MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI. (ART. 16 E/O ART.36 E SEGUENTI DEL DPR 380/2001)

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **agosto**, con inizio alle ore **15:30** si riunisce in videoconferenza la Giunta comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Becchetti Anna	Sindaco	Presente
Olivero Lorenzo	Vicesindaco	Presente
Filisetti Vincenzo	Assessore Esterno	Presente
Franzoni Sara	Assessore	Presente
Marini Giulia	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 0

Partecipa all'Adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti in videoconferenza e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta telematica e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, nel rispetto del Decreto Sindacale n. 11 del 12.11.2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Prof.ssa Anna Becchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 5 agosto 1978 n. 457 con particolare riferimento all'art. 47 dispone che:
 1. *Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali;*
 2. *I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;*
- l'art.16 D.P.R. n.380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" prevede che il rilascio del permesso di costruire avvenga previa corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
- tale disposizione, al secondo comma, stabilisce che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata;
- il terzo comma dell'art.16, del D.P.R. 380/2001, stabilisce che la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 04/11/1997, con la quale l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad adeguare gli oneri di urbanizzazione, delle concessioni edilizie ed ha provveduto a definire le modalità di applicazione del contributo di costruzione ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10, nonché le modalità di versamento del contributo stesso;

RILEVATO che nel corso degli anni, successivi all'emanazione del provvedimento suesposto, l'Amministrazione Comunale a seguito di sopraggiunte nuove disposizioni legislative in termini di pianificazione urbanistica - edilizia ha adottato nuovi provvedimenti, senza però apportare modifiche alle modalità di rateizzazione del contributo di costruzione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2007, con la quale il Comune di Corte Franca ha provveduto tra le altre cose ad un aggiornamento degli oneri di urbanizzazione così come determinati con il provvedimento della Giunta Comunale n. 212 del 04/11/1997, per il rilascio di provvedimenti edilizi onerosi;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale è intenzionata a rivedere le modalità di rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), così come definiti dalla delibera di G.C. n.212 del 04/11/1997, alla luce delle normative nazionali e regionali sopraggiunte (DPR 380/2001 e L.R. 12/2005);

PRECISATO che nel caso di richiesta di rateizzazione del contributo di costruzione relativo ad interventi da eseguire con permesso di costruire, permesso di costruire in sanatoria il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato comunque prima del rilascio del permesso stesso e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta del pagamento del contributo e/o della sanzione amministrativa previsti rispettivamente dall'art. 16 e dall'art.36 e seguenti del DPR 380/2001;

ESAMINATA la proposta di rateizzazione predisposte dall'ufficio tecnico e qui di seguito riportata:

- ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E SMALTIMENTO RIFIUTI:

Versamento della 1° rata commisurata al 50% (cinquanta) al rilascio del Permesso di Costruire; versamento della 2° e 3° rata, ciascuna di importo pari al 25% del totale, maggiorate dell'importo dell'interesse legale con scadenza rispettivamente a 12 e a 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire.

- CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE:

Versamento della 1°rata commisurata al 50% (cinquanta) della quota dovuta all'atto del rilascio del Permesso di Costruire;

Versamento della 2° rata commisurata al 50% (cinquanta) in corso d'opera e comunque entro l'effettiva ultimazione dei lavori e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire;

L'interessato, per i versamenti da effettuare successivamente alla prima rata, è tenuto a prestare garanzia finanziaria, valida sino al totale adempimento degli obblighi assunti di importo pari a quello da versare più il 40% dello stesso, a copertura della sanzione massima per ritardato pagamento di cui all'art.42 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. e in cui dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari:

- la garanzia dovrà valere comunque fino al totale adempimento degli obblighi assunti ed è estesa anche al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art.42 del D.P.R.380/01;
- la garanzia avrà valore per il beneficiario indipendentemente al pagamento del premio di proroga, senza che per il beneficiario stesso sorga alcun obbligo di corresponsione di premio o di supplemento di premio;
- la presente garanzia si intende a 1° rischio senza eccezioni;

Il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica è autorizzato a sottoscrivere le predette garanzie e tutti gli atti seguenti.

La garanzia finanziaria sarà svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo stesso;

VISTO il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri favorevoli: tecnico sottoscritto dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 04/11/1997, prevenendo la rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) nel seguente modo:

Il soggetto che desidera usufruire della rateizzazione deve presentare all'Area Edilizia Privata ed Urbanistica la richiesta scritta di rateizzazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del pagamento del contributo e/o della sanzione amministrativa previsti

rispettivamente dall'art. 16 e/o dall'art.36 e seguenti del DPR 380/2001, in difetto si intenderà accettato il pagamento in unica soluzione;

- ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E SMALTIMENTO RIFIUTI:

Versamento della 1° rata commisurata al 50% (cinquanta) al rilascio del Permesso di Costruire; versamento della 2° e 3° rata, ciascuna di importo pari al 25% del totale, maggiorate dell'importo dell'interesse legale con scadenza rispettivamente a 12 e a 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire.

- CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE:

Versamento della 1°rata commisurata al 50% (cinquanta) della quota dovuta all'atto del rilascio del Permesso di Costruire;

Versamento della 2° rata commisurata al 50% (cinquanta) in corso d'opera e comunque entro l'effettiva ultimazione dei lavori e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire;

L'interessato, per i versamenti da effettuare successivamente alla prima rata, è tenuto a prestare garanzia finanziaria, valida sino al totale adempimento degli obblighi assunti di importo pari a quello da versare più il 40% dello stesso, a copertura della sanzione massima per ritardato pagamento di cui all'art.42 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. e in cui dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari:

- la garanzia dovrà valere comunque fino al totale adempimento degli obblighi assunti ed è estesa anche al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art.42 del D.P.R.380/01;
- la garanzia avrà valore per il beneficiario indipendentemente al pagamento del premio di proroga, senza che per il beneficiario stesso sorga alcun obbligo di corresponsione di premio o di supplemento di premio;
- la presente garanzia si intende a 1° rischio senza eccezioni;

Il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica è autorizzato a sottoscrivere le predette garanzie e tutti gli atti seguenti.

La garanzia finanziaria sarà svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo stesso;

2) di stabilire che per gli effetti dell'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e sino a quando la Regione non abbia fissato sanzioni in misura diversa, il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini di cui sopra comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% della somma dovuta qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni:

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del credito complessivo nei modi previsti dall'Art. 43 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sanzioni di cui sopra non si cumulano e nel caso di pagamento rateizzato si applicano ai

ritardi nei pagamenti delle singole rate.

- 3) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione che ha riportato l'unanimità dei consensi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof.ssa Anna Becchetti

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Enrica Pedersini

Copia ad uso amministrativo di documento informatico.